

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI DICEMBRE ●●●

7 VENERDÌ

ROTTAMAZIONE BIS CARTELLE

Versamento rate scadute. Con l'art. 3 del decreto legge n. 119 del 23-10-2018 (Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23-10-2018), in vigore dal 24-10-2018, è stata disposta una nuova definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dall'1-1-2000 al 31-12-2017 (cosiddetta «rottamazione ter») con domanda da presentare entro il 30-4-2019.

Possono usufruire della nuova definizione anche coloro che hanno già aderito alle precedenti rottamazioni. In particolare, coloro che hanno aderito alla «rottamazione bis» e non sono in regola con i pagamenti delle rate di luglio, settembre e ottobre 2018, possono comunque rientrare nella nuova definizione purché versino entro oggi le suddette rate; tali soggetti non dovranno, tra l'altro, presentare un'altra domanda in quanto le restanti somme saranno automaticamente ammesse alla nuova rottamazione.

10 LUNEDÌ

OLIO

Invio telematico dati molitura e trasformazione olive da tavola. Le imprese di trasformazione delle olive da tavola, e per ora anche i frantoi, devono trasmettere in forma elettronica i dati di produzione entro il giorno 10 di ogni mese con riguardo alle operazioni di molitura delle olive e alla trasformazione delle olive da tavola del mese precedente.

Maggiori informazioni sono disponibili sul portale dell'olio d'oliva all'interno del sito www.sian.it; si vedano anche i numerosi articoli sull'olio pubblicati sulle pagine della nostra rivista.

15 SABATO

SETTORE VITIVINICOLO

Presentazione dichiarazioni di vendemmia e produzione di vino per la campagna 2018-2019. Scade il termine per presentare le dichiarazioni di vendemmia e di produzione di vino e/o mosti per la campagna 2018-2019.

I produttori di uve destinate alla vinificazione, nonché i produttori di mosto e di vino, devono, infatti, ogni anno dichiarare i quantitativi, espressi rispettivamente in chilogrammi e in litri, dei prodotti dell'ultima campagna vendemmiale con riferimento alla data del 30 novembre per

i prodotti della vinificazione.

Sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di vendemmia i produttori di uve interamente destinate a essere consumate come tali, a essere essiccate, o a essere trasformate in succo d'uva, come pure i produttori che coltivano meno di 1.000 m² di vigneto e non commercializzano la produzione ottenuta. Sono altresì esonerati i produttori di uve che consegnano tutta la loro produzione a un organismo associativo. Sono, di norma, esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione di produzione vinicola i produttori che nei loro impianti hanno vinificato i prodotti acquistati ottenendo un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma, come pure i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione a un organismo associativo riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 ettolitri che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma.

Le dichiarazioni di vendemmia e di produzione vinicola devono essere presentate relativamente alla Regione o Provincia autonoma nel cui territorio si trovano i vigneti o gli impianti di vinificazione. La presentazione deve essere fatta all'organismo pagatore competente per territorio; anche per la campagna 2018-2019 l'organismo pagatore per tutto il territorio nazionale è Agea, a eccezione delle Regioni Toscana (Artea), Veneto (Avepa), Emilia-Romagna (Agrea), Lombardia (Oplo), Piemonte e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; tali organismi territoriali forniscono, con proprie comunicazioni, le istruzioni operative per la presentazione della dichiarazione avvalendosi dei propri sistemi informativi. I produttori che hanno dato mandato a un Caa possono avvalersi dello stesso per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al decreto Mipaaf n. 5811 del 26-10-2015 (Gazzetta Ufficiale n. 287 del 10-12-2015) e alla circolare Agea prot. n. 75919 del 28-9-2018 (www.agea.gov.it) tenendo presente che non si applica l'anticipo al 15-11-2018 del termine di presentazione della dichiarazione di vendemmia.

IVA

Fatturazione differita per consegne di novembre. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da un documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è avvenuta l'operazione, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione; la fattura differita deve essere registrata entro il termine di emissione e con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni. Pertanto, entro oggi debbono essere emesse e registrate le fatture relative a

VENDEMMIA 2018-2019

VINO, DICHIARAZIONI PROROGATE AL 15-12

Con decreto Mipaaf n. 11106 del 14-11-2018 (www.politicheagricole.gov.it), al quale ha fatto seguito la circolare Agea prot. n. 89350 del 15-11-2018 (www.agea.gov.it), come già avvenuto negli ultimi due anni, anche per la campagna vitivinicola 2018-2019 non si applica l'anticipo al 15-11-2018 del termine di presentazione della dichiarazione di vendemmia; pertanto, la scadenza riportata su *L'Informatore Agrario* n. 38/2018 a pag. 62 deve intendersi spostata al 15-12-2018.

Per approfondimenti si veda la scadenza riportata a fianco. ●

consegne o spedizioni dei beni effettuate nel mese di novembre; tali fatture vanno però contabilizzate con la liquidazione relativa al mese di novembre, anziché al mese di dicembre.

Per più consegne o spedizioni effettuate nel corso del mese di novembre a uno stesso cliente, è possibile emettere entro oggi una sola fattura differita cumulativa. Si ritiene opportuno emettere fattura anche per le cessioni di prodotti agricoli con prezzo da determinare quando il prezzo è stato determinato nel mese di novembre ai sensi del dm 15-11-1975.

IVA CESSIONI AL MINUTO

Registrazione corrispettivi. Le aziende agricole in regime Iva ordinario (anziché speciale agricolo) che effettuano vendite a privati consumatori con emissione di ricevuta/fattura fiscale o scontrino fiscale, possono effettuare entro oggi, anche con un'unica annotazione, la registrazione nel registro dei corrispettivi dei documenti emessi nel mese precedente. È bene precisare che non è più obbligatorio allegare al registro dei corrispettivi gli scontrini riepilogativi giornalieri.

IVA AGRITURISMO

Registrazione ricevute fiscali. Le aziende agricole che svolgono anche attività agrituristica con contabilità separata possono entro oggi provvedere ad annotare nel registro dei corrispettivi, anche con un'unica registrazione, le ricevute fiscali emesse nel mese precedente.

A cura di
Paolo Martinelli

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.